

MASSIMO DOGLIOTTI

## IDENTITÀ PERSONALE, ONORE, REPUTAZIONE E DIRITTO AL NOME

1. Più si approfondisce la tematica dei diritti della personalità e più ci si dovrebbe convincere, date le interrelazioni presenti tra i vari aspetti di tutela (esaminerò, in questa sede, quelle che attengono al nome, reputazione, onore, identità personale) della esattezza della c.d. teoria monistica: esistenza di un unico diritto della personalità o piuttosto alla personalità, che pure si specifica in vari aspetti peculiari e particolari. Ritengo che solo così si possano spiegare tutti i collegamenti, le sovrapposizioni, le giustapposizioni che in vario modo ritroviamo nella materia.

Esaminiamo dapprima il rapporto tra diritto al nome e all'identità personale. È opportuno fare un breve passo indietro. Di identità si parla in fondo già da anni, anche se in una eccezione diversa da quella di cui oggi si discute: c'era un volume di De Cupis, anteriore alla sua monografia generale sui diritti alla personalità, intitolato appunto « Il diritto alla identità personale », e che trattava della tutela del nome e dell'immagine. Quindi l'identità era vista in sostanza come la somma dei segni distintivi della persona, ed ecco già in questo senso un collegamento diretto col diritto al nome, che di tali segni distintivi è quello più immediato, quello che identifica, definisce immediatamente e in modo sintetico il soggetto.

Identità, personale in questo senso, soprattutto come identificazione della persona, certamente in un'accezione alquanto riduttiva, più limitata rispetto ai successivi sviluppi, ai significati che tale espressione accoglierà successivamente. Del resto in quel tempo, agli inizi degli anni '50, la tutela stessa del nome tendeva in vario modo ad espandere la sua area operativa, originariamente fondata su una nozione assai ristretta, soprattutto legata all'usurpazione del nome o anche (al di fuori dell'ipotesi di usurpazione) ad una situazione di scambio, di confusione tra soggetti (e si riteneva tale nozione perfettamente coerente con la lettera degli artt. 6-7 cod. civ., che appunto sembrava limitare una possibilità più generale di protezione).

Ma successivamente, nonostante tali ostacoli, anche normativi, la tutela del nome si andò ampliando ad altre ipotesi. E così si ritenne la possibilità di protezione, anche in caso di attribuzione del nome ad

un oggetto determinato (si pensi al noto provvedimento relativo a Faruk, ex re dell'Egitto, il cui nome fu utilizzato per designare una scatola di biscotti) o, più semplicemente, ad un personaggio di fantasia, o addirittura il semplice uso del nome senza alcuna usurpazione, in quanto fosse peraltro identificabile l'effettivo titolare.

Si affermava tuttavia che tutte queste ipotesi, pur ampliando la tutela del nome, dovevano però ricollegarsi ad una nozione di onore e di reputazione: protezione del nome dunque, anche per questi aspetti, in quanto vi fosse connessa una lesione dell'onore e della reputazione; e la giustificazione di questo limite veniva ancorata ad un fondamento normativo: infatti la legge « brevetti per marchi » ammette la possibilità di uso del nome per identificare un brevetto o un marchio, purché appunto non vi sia lesione del decoro, della reputazione. Va peraltro osservato che l'art. 7 cod. civ. fa riferimento soltanto ad un « pregiudizio »; ed ecco la base per un ulteriore ampliamento dell'area di tutela del diritto al nome. Si è giunti così, in tempi più recenti, ad ammettere la possibilità di protezione anche per il semplice uso del nome, indipendentemente dalla lesione dell'onore e della reputazione.

2. A questo punto, tuttavia sorge il problema del collegamento, delle reciproche interrelazioni del diritto al nome con un'identità personale non più limitata alla somma dei segni distintivi, ma indicata come qualcosa di più e diverso, rispetto ad essi. Per tentare di evidenziare questo differente rapporto tra nome e identità personale, pare opportuno richiamarsi ad una pronuncia che ha rappresentato un punto fermo nell'evoluzione della tutela dell'identità. Si tratta di un'ordinanza della Pretura di Roma del 1974; in un manifesto durante la campagna per il referendum antidivorzio venivano rappresentate alcune persone che presentarono ricorso al Pretore affermando esservi, oltre ad una lesione dell'immagine, pure un ulteriore interesse da proteggere, per il fatto che esse si dichiaravano a favore e non contro il divorzio.

Vi era dunque un *quid* in più rispetto all'uso dell'immagine, al di là del consenso del titolare (nella specie si faceva riferimento all'immagine, ma il discorso potrebbe allo stesso modo venire in considerazione, in relazione al diritto al nome): si pensi, ad esempio, che nel manifesto, sopra indicato, invece che l'immagine, vi fosse l'indicazione del nome, con la possibilità di identificazione precisa, di un individuo particolare. In tal caso indubbiamente le ipotesi di tutela avrebbero dovuto essere distinte: da un lato secondo l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sopra evidenziata avrebbe potuto essere accordata protezione al nome semplicemente per il fatto che esso era stato inserito in quel manifesto, senza il consenso del titolare. Dall'altro, il personaggio raffigurato, o il cui nome fosse indicato nel manifesto, veniva inserito in un contesto che non corrispondeva al suo patrimonio culturale, alle sue scelte politiche, ideologiche, morali ecc.

Il discorso a questo punto porta ad un'ulteriore specificazione, perché si potrebbe considerare tale ulteriore elemento, in relazione alla lesione dell'onore o della reputazione; ma in tal caso nessuna novità andrebbe segnalata, in quanto, come si è detto, si accorda ormai correntemente la protezione del diritto al nome, ove vi sia lesione dell'onore o della reputazione del soggetto. Ancora una volta sembrano necessari alcuni chiarimenti.

3. Penso che non si possa porre una precisa distinzione tra tutela dell'onore e della reputazione in campo penale e civile (anche se sono evidentemente differenti gli strumenti di garanzia). Ancor oggi in fondo la nozione di onore è quella più tradizionale: in senso soggettivo sentimento del proprio valore sociale e, in senso oggettivo, considerazione o stima che i consociati hanno di una determinata persona, in quanto membro della collettività (e in tale accezione esse tende ad identificarsi con la reputazione).

Considerando reputazione e onore in relazione alla fattispecie, cui si è fatto riferimento (il manifesto contro il divorzio) se vi era un *quid* in più rispetto alla tutela del nome, essendovi comunque un'alterazione, vi era pure qualcosa di più e diverso rispetto all'onore e reputazione. E ciò emerge almeno sotto due punti di vista: da un lato era difficile, nella specie, considerare l'attribuzione di opinioni politiche diverse a quelle professate dal soggetto come una lesione dell'onore e della reputazione (si trattava in fondo di una battaglia politica e morale — il referendum pro o contro il divorzio — in cui più o meno tutta l'Italia era divisa, non sarebbe stato lecito parlare di degradazione del soggetto e della sua posizione sociale, in quanto appartenesse all'uno o all'altro gruppo). Dunque, quanto all'identità, certamente, un ampliamento notevolissimo dell'area di tutela rispetto all'onore e alla reputazione, non solo un'alterazione peggiorativa, ma qualsiasi tipo di alterazione, al limite anche migliorativa.

L'altro elemento (o meglio limite di tutela) è il riferimento alla verità: la lesione dell'onore e della reputazione, come è noto, possono sussistere anche se l'affermazione che dà luogo alla lesione non sia contraria alla verità. Originariamente la disciplina dell'onore nel codice penale addirittura non ammetteva l'*exceptio veritatis*, successivamente ammessa, anche se entro limiti determinati, e pure da un punto di vista civilistico si riconosce la possibilità di lesione dell'onore e della reputazione, anche indipendentemente dal fatto che l'affermazione corrisponda a verità.

Concludendo, in relazione al diritto al nome, e alla tutela dell'onore e della reputazione, il diritto all'identità personale ha queste specifiche peculiarità: diritto al proprio patrimonio culturale, politico, sociale, esistenziale, che è violato da una alterazione non necessariamente peggiorativa, e comunque in contrasto con la verità. Mi sembra che queste possano essere le indicazioni relative ad una definizione accettabile del diritto all'identità personale.

*Nota bibliografica.*

Nello scritto che precede, si fa riferimento ad un volume del DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949, primo nucleo della più ampia monografia, *I diritti della personalità*, Milano, 1959-61.

Si fa pure riferimento ad un'ordinanza, che per la prima volta definisce, seppur implicitamente, secondo un'accezione più ampia e accettabile, la tutela dell'identità personale: Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514. Successivamente numerose altre pronunce (soprattutto pretorili) si sono richiamate a tale tutela: cfr. Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 969; Pret. Roma 30 maggio 1980, in *Giur. merito*, 1981, I, 1264; Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1980, I, 226; Trib. Roma 10 marzo 1982, *ivi*, 1982, I, 2817.

La tematica dell'identità è stata ampiamente dibattuta dalla dottrina più recente: cfr. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di RESCIGNO, Torino, 1982, II; GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 810; nonché i volumi collettanei, *Il diritto all'identità personale*, a cura di ALPA, BESSONE, BONESCHI, Padova, 1981; *L'informazione e di diritti della persona*, a cura di ALPA, BESSONE, BONESCHI, CAIAZZA, Napoli, 1983.

Per una particolare fattispecie, attinente la tema specificamente trattato nello scritto che precede, V. Trib. Milano 19 giugno 1980, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 373 con nota di PONZANELLI.